

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Bruno De Carolis	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Gustavo Olivieri	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore (Estensore)
Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi.....	Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 11.06.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

La società ricorrente lamenta la illegittima segnalazione alla CAI dovuta al mancato pagamento di due assegni da essa tratti sul conto corrente intestato ad altra società. In particolare, la società ricorrente sostiene di non avere in essere alcun rapporto contrattuale con la banca e che, in ogni caso, non avrebbe ricevuto alcuna comunicazione preventiva della segnalazione in CAI ai sensi dell'art. 9, l. n. 386/1990.

Essa chiede pertanto la immediata cancellazione della segnalazione e il risarcimento del danno subito, che quantifica in euro 100.000,00.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La banca replica che gli assegni sono stati tratti in nome e per conto della società ricorrente su un conto intestato ad altra società avente un conto in essere presso la propria filiale di Roma.

Avendo riscontrato la mancanza di autorizzazione del traente, la banca ha provveduto quindi a segnalare tale circostanza alla CAI ai sensi dell'art. 9, l. n. 386/1990, il quale non prevede in tal caso alcuna comunicazione preventiva al soggetto interessato.

Diritto

Il ricorso non appare fondato, in quanto gli assegni sono stati effettivamente tratti da soggetto privo di autorizzazione ad operare sul conto al quale essi si riferiscono.

Inoltre la stessa società ricorrente, dopo aver in un primo tempo segnalato alla banca l'errore impegnandosi a "regolarizzare" i titoli, si è successivamente astenuta dal farlo, limitandosi ad eccepire la mancanza di rapporti contrattuali con la banca segnalante.

Pertanto la segnalazione in CAI del traente senza autorizzazione degli assegni in questione appare corretta al pari della mancata comunicazione preventiva che la legge impone solo in caso di mancata provvista.

Infine, nessuna prova neppure indiziaria è stata offerta circa l'esistenza e l'ammontare del danno che la società avrebbe subito in conseguenza della condotta asseritamente illecita della banca.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE